



Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)

RS 0.232.141.11; RU 1978 941

Modifiche del regolamento d'esecuzione

Adottate dall'Assemblea dell'Unione internazionale per la cooperazione
in materia di brevetti l'11 ottobre 2016
Entrate in vigore il 1° luglio 2017

Traduzione¹

Tabella delle modifiche²

Regola 4.10
Regola 23^{bis}.2
Regola 45^{bis}.1
Regola 51^{bis}.1

¹ Dal testo originale francese (RO 2017 3527).

² Le modifiche della regola 45^{bis}.1 (a) entreranno in vigore il 1° luglio 2017 e si applicheranno a tutte le domande internazionali, senza tenere conto della data di deposito internazionale, nei cui confronti il termine previsto per il deposito di una richiesta di ricerca internazionale supplementare ai sensi della regola 45^{bis}.1(a), in vigore fino al 30 giugno 2017, non è ancora scaduto il 1° luglio 2017.

Le modifiche della regola 23^{bis}.2 entreranno in vigore il 1° luglio 2017 e si applicheranno a tutte le domande internazionali la cui data di deposito cade il 1° luglio 2017 o in data successiva.

Modifiche³**Regola 4** Richiesta (contenuto)

da 4.1 a 4.9 *[Nessuna modifica]*

4.10 *Rivendicazione di priorità*

da a) a c) *[Nessuna modifica]*

d) *[Soppressa]*

da 4.11 a 4.19 *[Nessuna modifica]*

Regola 23^{bis} Trasmissione di documenti relativi a una ricerca o classificazione precedente

23^{bis.1} *[Nessuna modifica]*

23^{bis.2} *Trasmissione di documenti relativi a una ricerca o classificazione precedente ai fini della regola 41.2*

- a) Ai fini della regola 41.2, quando la domanda internazionale rivendica la priorità di una o più domande precedenti depositate presso l'Ufficio che agisce in qualità di Ufficio ricevente e allorquando tale l'Ufficio ha effettuato una ricerca precedente in relazione a una domanda precedente o ha classificato la domanda precedente stessa, fatti salvi l'articolo 30.2)a) applicabile ai sensi dell'articolo 30.3) e i paragrafi b), d) ed e), l'Ufficio ricevente trasmette all'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, unitamente alla copia di ricerca, una copia dei risultati della ricerca precedente, sotto qualsiasi forma (ad esempio sotto forma di un rapporto di ricerca, di un elenco di conoscenze tecniche o di un rapporto d'esame) e una copia dei risultati della classificazione precedente effettuata da tale Ufficio, se già disponibili. L'Ufficio ricevente può, fatto salvo l'articolo 30.2)a) applicabile ai sensi dell'articolo 30.3), trasmettere all'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale anche qualsiasi altro documento relativo alla ricerca precedente che considera utile per l'adempimento della ricerca internazionale da parte dell'Amministrazione.

da b) a e) *[Nessuna modifica]*

Regola 45^{bis} Ricerche internazionali supplementari

45^{bis.1} *Richiesta di ricerca supplementare*

- a) Il depositante ha facoltà, in qualunque momento prima della scadenza di 22 mesi a decorrere dalla data di priorità, di richiedere che venga effettuata

³ Il testo seguente riporta il testo modificato per ogni regola alla quale sono state applicate delle modifiche. Laddove queste regole non sono state modificate, appare l'indicazione «*[Nessuna modifica]*».

una ricerca internazionale supplementare nei confronti della domanda internazionale da parte di un'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale competente ai sensi della regola 45^{bis}.9. Tali richieste possono essere presentate nei confronti di più Amministrazioni.

da b) a e) *[Nessuna modifica]*

da 45^{bis}.2 a 45^{bis}.9 *[Nessuna modifica]*

Regola 51^{bis} Talune esigenze nazionali ammesse in virtù dell'articolo 27

51^{bis}.1 *Talune esigenze nazionali ammesse*

da a) a e) *[Nessuna modifica]*

f) *[Soppressa]*

da 51^{bis}.2 a 51^{bis}.3 *[Nessuna modifica]*

